



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 35/19**

Lussemburgo, 19 marzo 2019

Sentenza nella causa C-444/17

Préfet des Pyrénées-Orientales / Abdelaziz Arib

---

**La frontiera interna di uno Stato membro sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera non può essere equiparata ad una frontiera esterna ai sensi della direttiva rimpatri**

Il sig. Abdelaziz Arib, cittadino marocchino, è stato sottoposto a controllo, nel territorio francese, in prossimità della frontiera terrestre che separa la Francia dalla Spagna, a bordo di un autopullman proveniente dal Marocco. Egli era stato oggetto in precedenza di un provvedimento di allontanamento dal territorio francese. Sospettato di essere entrato illegalmente nel territorio francese, è stato sottoposto a fermo di polizia e il prefetto dei Pirenei Orientali (Francia) ha adottato un decreto recante l'obbligo di abbandonare il territorio francese, ordinando altresì il suo trattenimento amministrativo. Il fermo di polizia è stato annullato dal Tribunal de grande instance de Perpignan (Tribunale di primo grado di Perpignan, Francia). La Cour d'appel de Montpellier (Corte d'appello di Montpellier, Francia) ha confermato la decisione di primo grado e il prefetto ha proposto impugnazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia).

Il principio della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen comporta l'assenza di controllo delle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri. Il controllo in questione è stato effettuato nel giugno 2016, durante il periodo di ripristino temporaneo in Francia del controllo alle frontiere interne. La Francia aveva infatti dichiarato lo stato di emergenza e ripristinato i controlli alle sue frontiere interne, conformemente alle disposizioni del codice frontiere Schengen<sup>1</sup>, in ragione della grave minaccia per il suo ordine pubblico e per la sua sicurezza interna.

In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di Cassazione) rileva che la direttiva rimpatri<sup>2</sup> autorizza, in particolare, gli Stati membri a non applicare la procedura di rimpatrio da essa prevista ai cittadini di Paesi terzi qualora questi ultimi siano sottoposti a respingimento alla frontiera oppure siano fermati o scoperti in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro e non abbiano successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se, ai sensi di detta direttiva, una frontiera interna su cui è stato ripristinato il controllo sia equiparabile ad una frontiera esterna e se, di conseguenza, la Francia possa decidere di non applicare nei confronti del sig. Arib la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva rimpatri.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rammenta innanzitutto che il sig. Arib, cittadino marocchino, non è stato oggetto di un provvedimento di respingimento dal territorio francese, ma è stato controllato dalle autorità francesi nelle immediate vicinanze della frontiera franco-spagnola, dopo che i controlli a tale frontiera sono stati ripristinati ai sensi dell'articolo 25 del codice frontiere

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

Schengen, ed è stato sottoposto a fermo di polizia, in seguito a tale controllo, con la motivazione che era sospettato di aver commesso il reato di ingresso irregolare nel territorio francese.

Secondo la Corte, occorre quindi determinare se un cittadino di un Paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e che è stato fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna di tale Stato membro rientri nella deroga prevista all'applicazione della direttiva rimpatri, qualora lo Stato membro interessato abbia ripristinato i controlli a tale frontiera conformemente all'articolo 25 del codice frontiere Schengen.

La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, la direttiva rimpatri deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di sottrarre cittadini di Paesi terzi che versino in situazione di soggiorno irregolare dall'ambito di applicazione di detta direttiva per il solo motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna. Essa considera, inoltre, che il ripristino da parte di uno Stato membro dei controlli di frontiera alle sue frontiere interne non possa modificare tale conclusione. A tale guardo, la Corte ritiene, in particolare, che non si debba distinguere, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla direttiva rimpatri, la situazione di un cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna, a seconda che siano stati ripristinati o meno i controlli a detta frontiera.

La Corte rileva, inoltre, che dal codice frontiere Schengen risulta che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera da parte di uno Stato membro non è equiparabile ad una frontiera esterna, ai sensi del medesimo codice. Infatti, secondo le disposizioni del codice frontiere Schengen, le nozioni di «frontiere interne» e di «frontiere esterne» si escludono a vicenda. Il codice si limita a prevedere che, in caso di ripristino da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano soltanto le disposizioni di detto codice relative alle frontiere esterne che siano pertinenti. **La Corte ritiene, quindi, che la formulazione stessa del codice frontiere Schengen osti a che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli venga equiparata ad una frontiera esterna.**

**La Corte conclude che la deroga all'applicazione della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva rimpatri non riguarda il caso di un cittadino di un Paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna di detto Stato membro.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*